



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

COPIA
N. 30 Reg Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA

PRIMA Convocazione

Seduta PUBBLICA

OGGETTO: BILANCIO: TRIBUTI COMUNALI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.

Trasmessa al Coreco di Venezia in data

Prot. n.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno:

3 AGO. 2012

all'Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, 3 AGO. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto viene trasmessa in data

al Responsabile dell'Area:

- AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
- ECONOMICO FINANZIARIA CONTABILE
- TECNICA

L'anno 2012 (DUEMILADODICI) il giorno 23 (VENTITRE) del mese di LUGLIO alle ore 19.00, nella Sala Consiliare, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto.


Con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Presente	Assente
MOLINAROLI GIOVANNI	si	
FRANCHI FABIO	si	
VESENTINI GIOVANNI	si	
DAL SASSO ANDREA	si	
LIGORIO UMBERTO	si	
LAVAGNOLI CRISTINA	si	
CORSI GIACOMO	si	
ALBERTINI PAOLO	si	
STEVANONI ROBERTO	si	
LUCCHESI LUCIANO		si A.G.
TOMBA CARMEN	si	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Amadori D.ssa Maria Cristina.

Il Sig. Molinaroli Giovanni, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.





Punto nr. 12 O.d.g.

**OGGETTO: BILANCIO: TRIBUTI COMUNALI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.-**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 4 luglio 2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA CONTABILE**

F.to Cattazzo Dott. Michele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì 4 luglio 2012

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Cattazzo Dott. Michele

Proposta di delibera di iniziativa dell'Assessore al Bilancio e Tributi Fabio Franchi

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-170, della legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;



- comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00.=, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00.= per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.=. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 20.06.2012 che ha prorogato al 31.08.2012 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Visto altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;



- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamato il comma 8 del medesimo art. 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,



nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al Regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, approvato in data odierna, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

Considerato che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Caldiero, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più D.P.C.M. entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema di bilancio, con la quale veniva proposto il mantenimento delle aliquote e detrazioni definite dalla normativa statale per l'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Ritenuto per quanto sopra, di mantenere invariate le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base come prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;



- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze come prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale come prevista dall'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

Ritenuto inoltre di mantenere invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011;

Dato atto che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di mantenere invariate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze pari all'aliquota di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (0,40%);
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari all'aliquota di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 (0,20%);
 - aliquota di base (applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti) pari all'aliquota di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76 %);
- 2) di stabilire la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura pari a quella prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011;
- 3) di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle a-



liquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;

- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.-

FIRMA DEL PROPONENTE

F.to Fabio Franchi

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera soprariportata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto **“BILANCIO: TRIBUTI COMUNALI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.-”** corredata dai prescritti pareri a norma dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del predetto decreto;

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato contrassegnato con lettera a) presentato dal Consigliere Tomba, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Sentito il riscontro alla stessa dell'Assessore Franchi (Allegato B);

Albertini: Con rammarico manifesta il suo disagio che considerato il rispetto del patto di stabilità, i continui tagli da parte dello Stato fanno sì che il Comune rimarrà inerte, il fatto di non aver tagliato i servizi è già una grande cosa, purtroppo questo è la situazione!

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato decreto n. 267/2000;

Preso atto della proclamazione della votazione;

Con voti favorevoli nr. 8 espressi con alzata di mano;

Con voti contrari nr. 2 (Tomba, Stevanoni) espressi con alzata di mano;

Astenuti nessuno;

Su nr. 10 Consiglieri presenti, nr. 10 Consiglieri votanti e nr. 11 Consiglieri assegnati ed in carica;

DELIBERA



di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Punto n. 12 O.d.g.: Bilancio: Tributi Comunali – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2012

La sottoscritta Tomba Carmen, in qualità di Consigliere Comunale, esprime di seguito le proprie osservazioni sul punto in trattazione da parte del Consiglio Comunale.

Con questo mio intervento si apre la serie di considerazioni scoraggianti sulla incapacità politica di trovare adeguate soluzioni, ~~anche tecniche~~, per cercare di attenuare la pressione fiscale sui Caldieresi. 23/7/12

La vostra è un'Amministrazione che sostanzialmente ha amministrato ininterrottamente fino ad oggi dal 2007, almeno per quanto riguarda i componenti dell'organo esecutivo, la Giunta.

Trovo non commentabile il fatto che questa Giunta, che ha visto ^{NASCERE} "nasce" l'IMU sotto il proprio precedente mandato, e che ha gestito e sta gestendo i bilanci comunali, avendo avuto di conseguenza tempo e modo per programmare o riprogrammare, se nel caso, la propria gestione, non sia stata capace di trovare soluzioni diverse da quelle che prevedessero il mantenimento dell'aliquota base, così come disposto dalla normativa statale. 23/07/12

Quasi dimenticando che la stessa normativa consentiva, comunque, alle Amministrazioni comunali di disporre autonomamente in sede di fissazione delle aliquote per la seconda rata.

Capisco le ragioni tecniche, illustrate ~~dal responsabile del servizio~~, ne condivido anche le preoccupazioni. Tuttavia ritengo che in questi casi l'amministratore, che non è chiamato a fare il tecnico, ma ad amministrare come "il buon padre di famiglia", dovrebbe fare la differenza avendo avuto prima la lungimiranza di avviare una politica di risparmio, ed ora il coraggio di superare gli schemi e trovare soluzioni adeguate che consentano di recuperare risorse ed economie quanto mai necessarie in questi momenti.

E' il momento storico dei sacrifici: facciamoli tutti, noi amministratori, sospendendo la nostra indennità di carica, tagliando la stagione teatrale, che forse andava tagliata, assieme ad altre spese, già a partire dallo scorso anno, e anche l'Azienda Terme, conferendo gli utili al Comune in via del tutto eccezionale.

Forse in questo modo, si poteva fare qualcosa in più per i tartassati Caldieresi.

Ricordando il vostro slogan, forse viene spontanea la battuta: "Se questi sono i fatti....", agli elettori ~~poteri~~ l'ardua sentenza.

~~POSTERI~~

Per queste motivazioni anticipo la mia dichiarazione di voto, esprimendo il mio voto contrario alla proposta. 23/07/12

Chiedo, che il presente documento, così come letto, venga acquisito al verbale di questo punto dell'O.d.G. per farne parte integrante. A tal fine, provvedo a consegnarlo al Segretario comunale.



COMUNE DI CALDIERO

ALLEGATO ALLA

A)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

DETERMINAZIONE DELL'AREA

N. 30 DEL 23.07.2012

Caldiero, 23 luglio 2012

Il consigliere

Carmen Tomba

PUNTO 12

ass. Franchi, attraverso proiezioni di slides, illustra le cifre dei trasferimenti statali a favore del Comune di Caldiero mettendo in evidenza il taglio che è già stato operato nel 2011 pari a Euro 112.500,00 compensato dalla diminuzione del 30% dell' indennità agli amministratori e da tagli su capitoli di spesa e l' ulteriore taglio, per il 2012, pari a Euro 343.000. Per coprire il taglio del 2012 si potevano intraprendere due strade: la prima era quella di tagliare i servizi mentre la seconda era quella di mantenere i servizi in essere aumentando le entrate. Per quest' anno si è scelto di agire sulla seconda strada. Viene illustrata inoltre l' anticipazione dell' introduzione dell' imposta municipale propria (IMU) già da quest' anno con stime di gettito molto differenti tra quelli statali pari a Euro 1.405.000,00 e quelle del Comune pari a Euro 1.008.000,00. Essendo che, a livello nazionale, la cifra stimata come acconto, pari a Euro 9,6 miliardi, è stata raggiunta si auspica che ci siano delle compensazioni tra i vari Comuni in modo tale che, al Comune di Caldiero, vengano aumentati i trasferimenti per la somma di Euro 400.000 pari alla differenza tra la stima di gettito dello stato e quella del comune.

In considerazione sia della differenza di stime di gettito dell' IMU sia anche per non appesantire ulteriormente le aliquote dei fabbricati diversi dall' abitazione principale che, rispetto all' ICI, hanno avuto aumenti del 74% si propone di mantenere le aliquote basi pari allo 0,40% per la prima casa con detrazione di Euro 200,00 + Euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni; 0,20% per i fabbricati rurali e 0,76% per tutti gli altri immobili. Il recupero del taglio per il 2012 pari a Euro 343.000 sarà compensata dall' aumento dell' addizionale comunale IRPEF.

Franchi risponde al consigliere Tomba dicendo che non ci sono i buoni (minoranza) che propongono di ridurre le aliquote IMU e i cattivi (la maggioranza) che intendono mantenerle invariate. Se ci sono delle esigenze particolari e straordinarie, come di fatto ci sono, si devono trovare delle soluzioni perché è troppo semplice dire che le aliquote vanno diminuite; in linea di principio chi è quel pazzo che non è d'accordo con questa richiesta? Ma allora il consigliere Tomba deve anche dire quali servizi ai cittadini propone di tagliare (contributo alle scuole materne, spegnimento della pubblica illuminazione, non tagliare più l'erba nei parchi pubblici, ecc. ecc.). Inoltre non è assolutamente vero che abbiamo considerato solo l' aspetto tecnico e non quello politico perché non abbiamo aumentato la TARSU, la tariffa dell' acquedotto e le altre di competenza comunale.



COMUNE DI CALDIERO

ALLEGATO ALLA B)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

DETERMINAZIONE DELL'AREA

N. 30 DEL 23.07.2012



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Molinaroli Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Cristina Amadori

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, = **3 AGO. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N. 267)

- si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- si certifica che la suesesa deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, **14 AGO. 2012**

IL VICE
IL SEGRETARIO GENERALE



